

Detrazioni e deduzioni per i conferimenti non risolvono i problemi iniziali delle società

Start up innovative, mini aiuti

L'agevolazione è circoscritta agli aumenti di capitale

DI DIEGO ANNARILLI
E FLAVIO NOTARI

Deduzioni e detrazioni fiscali per chi investe in start up innovative a portata ridotta. Limitare l'agevolazione ai conferimenti con «aumento di capitale», invece che considerare qualsiasi incremento del patrimonio netto circoscrive infatti fortemente la portata agevolativa delle disposizioni.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2014, n.66, è stato pubblicato il decreto del Mef, di concerto con il Mise, del 30 gennaio 2014, attuativo delle agevolazioni fiscali riconosciute dall'art.29 del Decreto Crescita 2.0 ai soggetti che effettuano investimenti in start up innovative (si veda ItaliaOggi del 21 marzo scorso).

Il decreto definisce i soggetti interessati, gli investimenti agevolabili, nonché le ipotesi di decadenza. Le agevolazioni in commento consistono, per ciascun periodo d'imposta fino al 2016, nel riconoscimento di una detrazione Irpef del 19% dei conferimenti rilevanti, per un importo non superiore a 500 mila euro, e in una deduzione Ires del 20% dei conferimenti rilevanti, per un importo non superiore a 1.800.000 euro in ciascuno degli anni.

L'art.4 del decreto dispone che le suddette agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote di Oicr. Viene, inoltre, precisato che si considerano

Così gli aiuti

Le agevolazioni per le start up innovative consistono, per ciascun periodo d'imposta fino al 2016, nel riconoscimento di

- una detrazione Irpef del 19% dei conferimenti rilevanti, per un importo non superiore a 500.000 euro;
- una deduzione Ires del 20% dei conferimenti rilevanti, per un importo non superiore a 1.800.000 euro in ciascuno degli anni

conferimenti in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale (ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art.27 del Decreto Crescita 2.0).

dovrebbero assumere rilievo, ai fini dell'agevolazione, gli apporti derivanti da versamenti in denaro a fondo perduto destinati a incrementare riserve di patrimonio netto, così come la rinuncia incondizionata dei soci al diritto di restituzione dei crediti van-

tati nei riguardi della società; ipotesi queste in cui si genera comunque un rafforzamento patrimoniale della start up. Ma le dinamiche dei primi anni di vita della società innovativa sono spesso caratterizzate proprio dalla presenza di perdite d'esercizio, per la copertura delle quali sarebbe senz'altro più efficiente (ed economico), a parità di patrimonio netto, poter contare su riserve disponibili piuttosto che su un capitale sociale da dover abbattere e, se del caso, ricostituire. L'esigenza di garantire maggiore certezza ha indotto il legislatore ad adottare una procedura più rigorosa che prevede l'intervento obbligatorio di un notaio, tuttavia tale scelta potrà avere riflessi negativi sull'efficacia dell'intervento.

— © Riproduzione riservata —

La circolare delle
Entrate sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti



A tal proposito i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con riferimento al bonus capitalizzazioni espressi nella circolare 21 dicembre 2009, n.53/E, sembrerebbero poter essere mutuati al caso di specie nella misura in cui viene precisato che, ai fini dell'agevolazione, rilevano solamente gli aumenti di capitale conclusi e non anche quelli meramente sottoscritti ma non versati o gli aumenti di capitale ed. «nominali» effettuati mediante conversione di riserve disponibili.

A titolo esemplificativo non

Rifiuti assimilati, no Tari per le superfici produttive

Non sono più soggette al pagamento della Tari le superfici in cui vengono prodotti rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di avviare al recupero. È quanto prevede l'articolo 1, comma 661, della legge di Stabilità (147/2013) in seguito alle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del dl 16/2014.

Il dl sulla finanza locale, dunque, ha risolto la questione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. Nonostante il ministero dell'ambiente fosse intervenuto nelle settimane scorse con una circolare per fornire dei chiarimenti, sussisteva un contrasto insanabile tra i commi 649 e 661 che affermavano regole diverse. In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 649, erano soggette alla Tari le superfici produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani. In questo caso l'amministrazione comunale poteva prevedere riduzioni tariffarie proporzionali alle quantità di rifiuti che le imprese produttrici dimostrassero di avviare al recupero. L'agevolazione fiscale non si applicava alla quota fissa, ma solo alla parte variabile della tariffa. Mentre, per gli stessi rifiuti il comma 661 stabilisce che il tributo non è dovuto se il produttore dimostri di avviarli al recupero. Era del tutto evidente il conflitto tra le due norme. La seconda disposizione, in realtà, sottrae al comune qualsiasi potere decisionale riconosciuto dalla prima in ordine alla concessione dell'eventuale riduzione tariffaria, tra l'altro ex lege limitata solo alla parte variabile della tariffa. Il contrasto tra le due disposizioni è stato superato con l'ultimo intervento normativo. L'articolo 2, comma 1, lettere e) del dl 16/2014 ha abrogato il secondo periodo del comma 649, non riconoscendo al comune alcun potere decisionale sulla scelta di concedere o meno la riduzione tariffaria. Viene invece mantenuta ferma la previsione contenuta nel comma 661, in base al quale il tributo non è dovuto per le quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avviare al recupero. Tuttavia, nonostante le regole siano ormai chiare, in consiglio regionale lombardo, a larga maggioranza, è stata lo stesso approvata ieri una mozione con la quale viene chiesto alla giunta di sollecitare il Governo a rivedere la normativa sui rifiuti speciali assimilati agli urbani. Nella mozione presentata in consiglio regionale si sollecita la giunta a intervenire per rivedere il trattamento della Tari sui rifiuti speciali assimilati che le imprese smaltiscono autonomamente senza utilizzare il servizio comunale. Viene infatti evidenziato che nella legge di stabilità «convivono due disposizioni contraddittorie», in cui una nega e l'altra afferma l'esclusione dalla tassazione per i produttori che avviano i rifiuti al recupero. Disposizioni contraddittorie che, come si è visto, in realtà non esistono più

Sergio Trovato

— © Riproduzione riservata —

GIURISPRUDENZA CASA

TERRAZZA A LIVELLO, RIPARTIZIONE SPESE

«In tema di condominio negli edifici, il criterio di ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione o di ricostruzione delle terrazze a livello che servono di copertura dei piani sottostanti, fissato dall'art. 1126 cod. civ. (un terzo a carico del condominio che abbia l'uso esclusivo del lastrico o della terrazza; due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti), è applicabile in ogni caso di spesa, ordinaria o straordinaria, di manutenzione o di rifacimento, che riguardi la struttura delle terrazze stesse e la loro finalità di copertura, escluse le spese dirette unicamente al miglior godimento delle unità immobiliari di proprietà individuale di cui le terrazze siano il prolungamento». La sentenza, di grande utilità pratica, è della Cassazione (n. 16583/12, inedita).

a cura dell'Ufficio
legale della Confedilizia

Modello Ire, c'è tempo fino al 31 marzo

Per compilare il modello Ire (Interventi di riqualificazione energetica) c'è tempo fino alla fine di marzo.

La mancata od omessa presentazione, però, non comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale. In questo caso, infatti, è prevista la sola sanzione pecuniaria variabile da 258 a 2.065 euro. Questo il chiarimento in relazione alla detrazione d'imposta del 55% e del 65% fornito, ieri, dall'Agenzia delle entrate, pubblicato su FiscoOggi.

Nel dettaglio le Entrate ricordano che «il modello Ire deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato,

entro 90 giorni dalla fine di ogni anno (quindi, entro il 31 marzo per le persone fisiche e i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), esclusivamente nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica proseguano oltre il periodo d'imposta». Esclusi, quindi, dall'obbligo i contribuenti i cui lavori siano stati iniziati e conclusi nello stesso periodo di imposta. L'amministrazione finanziaria ha, inoltre, ricordato come, «fino al 31 dicembre 2014, la detrazione di imposta per la riqualificazione energetica di un immobile sarà del 65%, mentre scenderà al 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015».